



## Ai gentili clienti e Loro Sedi

### Aiuti per l'emergenza epidemiologica: autodichiarazione entro il prossimo 30 giugno 2022

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438, sono stati definiti contenuto, **modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio** prevista in attuazione del DM 11.12.2021, con approvazione del relativo modello. L'autodichiarazione **va presentata all'Agenzia delle Entrate:**

- i) **dal 28.4.2022 al 30.6.2022** (in caso di definizione agevolata ex art. 5 co. 1 - 9 del DL 41/2021, se successivo, **entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute** o della prima rata);
- ii) **direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario** di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98;
- iii) **in via telematica**, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o **attraverso i canali telematici della stessa**, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Il provvedimento reca inoltre: i) **le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali** previsti ai sensi dell'art. 4 del DM 11.12.2021; ii) **le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.**

#### Premessa

Con provvedimento 27.4.2022 n. 143438, **l'Agenzia delle Entrate ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti** della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 n. C(2020) 1863 final, **recante il**

**"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", e successive modifiche.**

Osserva

Il provvedimento reca inoltre:

- **le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali** previsti ai sensi dell'art. 4 del DM 11.12.2021;
- **le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.**

### **Normativa di riferimento**

L'art. 1 co. 13 - 17 del DL 41/2021 **ha disegnato un quadro normativo** (c.d. regime "quadro" o "ombrello") finalizzato a **consentire ai soggetti beneficiari** delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo art. 1 di **usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 "Aiuti di importi limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del Quadro temporaneo.**

Osserva

Con il DM 11.12.2021 sono state definite le **modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali.**

### **Modalità e termini di presentazione dell'autodichiarazione**

**L'autodichiarazione va presentata** all'Agenzia delle Entrate:

- **dal 28.4.2022 al 30.6.2022** (in caso di definizione agevolata ex art. 5 co. 1 - 9 del DL 41/2021, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata);
- **direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato** di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98;
- **in via telematica**, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

### **Soggetti tenuti alla presentazione dell'autodichiarazione**

**La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto** riportate nell'art. 1 co. 13 del DL 41/2021 e richiamate dall'art. 1 del DM 11.12.2021.

### Dichiarazione già presentata per l'accesso agli aiuti del regime "quadro"

Nel caso in cui **la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti** elencati nell'art. 1 del DM 11.12.2021, per i quali **il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva** (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all'art. 1 co. 16 - 27 del DL 73/2021), **la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria**, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art. 1.

#### Osserva

In tal caso, **la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti** successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

**La dichiarazione va comunque presentata nel caso in cui:**

- **il beneficiario abbia fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;**
- **il beneficiario abbia superato i limiti massimi spettanti e debba riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;**
- **il beneficiario si sia avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura** in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito (meccanismo applicabile solo per le misure ricomprese nel regime "ombrello").

### Cumulabilità dei massimali della Sezione 3.1 e 3.12

**Le istruzioni al modello di autodichiarazione affermano che i massimali** delle Sezioni 3.1 e 3.12 **sono cumulabili**. Pertanto, **il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro**, non per gli stessi costi ammissibili. Occorre in ogni caso **rispettare la tassatività delle misure** elencate nel co. 13 dell'art. 1 del DL 41/2021.

### Possibilità di allocare la medesima misura nella Sezione 3.1 e 3.12

Per le **misure comprese nel regime "ombrello" risulta possibile "allocare" la medesima misura in parte** nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti, e in parte nella Sezione 3.1, **qualora residui il massimale stabilito**.

## **Superamento dei massimali**

Nella dichiarazione vanno indicati, tra l'altro, gli **eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti** successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi **sono comprensivi degli interessi da recupero**.

### **Osserva**

Con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate **saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il riversamento** volontario effettivo di quanto dovuto in restituzione.

**Le somme da restituire sono versate con le modalità** di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97, esclusa la **facoltà di compensazione con altri crediti fiscali o contributivi disponibili**.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti